

## **“The Framework of Legal Thought”. Riflessione sui cinquanta anni di *The Concept of Law* di H.L.A. Hart.**

*Università degli Studi di Milano – 20 gennaio 2012*

L'iniziativa milanese per festeggiare il cinquantesimo anniversario della pubblicazione di *The Concept of Law* H.L.A. Hart è stata un'occasione per ritornare una volta in più su alcuni dei principali nuclei teorici di un libro che continua a orientare in misura significativa l'agenda della filosofia del diritto contemporanea. Se volessimo individuare un *trait d'union* tra le quattro relazioni della giornata, lo potremmo trovare nel desiderio di lasciar parlare direttamente il testo di Hart, facendo a meno della mediazione di concetti e categorie che si sono affastellati nel fitto dibattito post-hartiano.

Come ha messo in luce Anna Pintore nel suo intervento, un caposaldo di questo dibattito è costituito dall'assunto che *The Concept of Law* abbia dato origine a un paradigma anti-coercitivistico in filosofia del diritto; si dovrebbe in altre parole a Hart l'idea che le sanzioni non sono un ingrediente fondamentale del diritto, dal momento che siamo perfettamente in grado di capire in che modo il diritto aspira a guidare il comportamento dei suoi destinatari senza far riferimento all'apparato coattivo che normalmente esso predispone. Del resto Hart lo ha detto esplicitamente: «il diritto senza sanzioni è perfettamente concepibile». Sennonché egli ha anche detto che le sanzioni, inessenziali come sono per la concepibilità del diritto, ne rappresentano un aspetto «vitale e indispensabile». Il tentativo di risolvere questa tensione, largamente trascurata dalla critica post-hartiana, rappresenta l'impegno più importante per chi voglia fare chiarezza sul posto della coercizione in *The Concept of Law*. Ridotta all'osso, la componente anti-coercitivistica del pensiero di Hart si traduce nell'affermazione che siamo in grado di *pensare* un sistema giuridico privo di sanzioni, senza per questo mancare di coglierne la funzione sociale. Tuttavia solo una comprensione molto difettosa degli scopi del libro di Hart può portare a credere che la sua preoccupazione principale sia orientata alle condizioni di pensabilità del diritto. Hart crede che una seria pressione sociale sia una componente immancabile delle regole sociali più importanti, e in un sistema giuridico tale pressione assume la forma della coazione istituzionalizzata. Anche se Hart non accetta la tesi kelseniana che gli standard giuridici rivolti ai cittadini siano accuratamente descritti in termini di comportamenti che evitano la sanzione, e benché molte persone non siano direttamente motivate all'obbedienza dal timore della sanzione, ciò non toglie che solo per esseri molto diversi da noi sarebbe razionale seguire un diritto che non prevedesse un sistema sanzionatorio. Non tutti, infatti, cooperano volontariamente, e le sanzioni costituiscono una garanzia necessaria per coloro che invece sono disposti a farlo.

Si potrebbe dire che la coazione abbia interessato Hart come un fenomeno che occupa un posto centrale negli ordinamenti giuridici reali, e che la sua spiegazione miri a cogliere il *fatto* che essa è indispensabile in un mondo come il nostro. Tale tendenza “realistica” dell’atteggiamento di Hart verso la coazione può forse essere generalizzata. Alcuni spunti in proposito sono emersi nella relazione di Jori, che ha presentato un confronto articolato degli stili filosofici di Hart e Scarpelli. Mentre il secondo ha tratto da alcune idee filosofiche generali la prima ispirazione e un continuo nutrimento per la sua teoria del diritto, Hart prende sempre le mosse dagli stimoli che vengono dal mondo del diritto e circonda o dissimula al massimo grado i presupposti filosofici e metodologici necessari per trattarne; di qui, tra l’altro, il caratteristico aspetto disadorno che ha così spesso affaticato i critici di *The Concept of Law* nella ricerca delle ascendenze filosofiche delle sue tesi più celebri. In particolare Hart sembra poco preoccupato di sondare, come fa Scarpelli, la legittimità delle pratiche linguistiche degli utenti del diritto con lo scandaglio di una teoria generale del significato. Alla luce di una simile lettura, peraltro, l’accusa che Dworkin rivolse a Hart di essere assillato dalla semantica risulterebbe del tutto peregrina.

A dire il vero la ricostruzione della cultura filosofica di Hart è un lavoro che richiede una cura notevole e un’attenzione speciale alle parole. Non c’è dubbio che in ambito italiano questo lavoro abbia ricevuto un contributo importante dagli studi di Mario Ricciardi, e un esempio ulteriore è costituito dalla sua dissertazione in questa giornata hartiana. Attraverso un’indagine dell’influenza di Hart – e di Oxford in genere – sull’opera di John Rawls, Ricciardi ha individuato nell’analisi di un termine tecnico del libro, la parola *obligation*, una chiave di lettura per inquadrare meglio la teoria hartiana della normatività del diritto e per dissipare in parte la coltre di molte interpretazioni poco accurate. La scelta della parola *obligation*, con i suoi addentellati alle nozioni di vincolo e reciprocità, infatti, consente di capire perché Hart abbia dedicato tanto spazio alle regole *sociali* che generano obbligazioni e non, genericamente, a ogni tipo di regola da cui sorgono doveri. Ancora una volta a farne le spese è un orientamento interpretativo inaugurato da Dworkin. Se egli ha ragione a credere che molte regole morali non sono sociali nel senso di Hart, la conseguenza da trarne non è che le obbligazioni che sorgono nelle interazioni sociali sono moralmente poco significative, come dimostra lo sviluppo monumentale di alcune idee hartiane che si trova nella teoria della giustizia di Rawls.

Anche l’ultimo relatore di giornata, Aldo Schiavello, si occupa da anni del tema della normatività e in questa prospettiva ha dedicato allo studio del pensiero di Hart alcuni lavori assai rilevanti. Questa volta ha rivolto l’attenzione al problema dell’obbligo di obbedire al diritto e agli spunti che intorno a esso si trovano in *The Concept of Law*. Secondo Schiavello, la cui interpretazione diverge per questo aspetto da quella emersa dalla relazione di Ricciardi, il libro può essere letto come un tentativo di ritagliare uno spazio autonomo per il tipo di atteggiamento costituito dall’accettazione del diritto, che non si traduca né in un modello coercitivistico né in un modello morale. Un tentativo, però, almeno in parte fallito. Perché Hart nel tratteggiare il punto di vista interno del partecipante alla pratica giuridica ha po-

tuto suggerire che esso sia alcunché di irriducibile a ragioni morali come a ragioni prudenziali solo al prezzo di lasciare inevasa la domanda più scottante: come far sì che l'accettazione del diritto non collassi in un mero atteggiamento conformista o prudenziale – cioè, in una variante del modello coercitivista – se non prendiamo posizione intorno al tipo di ragioni su cui essa si fonda? E se decidiamo di prendere posizione, non siamo forse costretti ad ammettere che, in ultima analisi, tali ragioni si radicano nelle convinzioni morali degli individui? Tutto quello che Hart fa è offrire alcuni indici fenomenici per distinguere, all'interno delle regole sociali, gli obblighi morali da quelli giuridici, ma questi indici riguardano solo la morale sociale e quindi non aiutano a comprendere se l'atteggiamento critico-riflessivo che caratterizza per Hart il punto di vista dell'accettante sia in definitiva sinonimo di adesione al diritto sulla scorta di principi morali.

Oggi la discussione intorno alla normatività del diritto sembra additare la necessità di una scelta tra modelli alternativi e molto sofisticati. Alcuni di essi sono stati scolpiti a partire da bozze che si è creduto di trovare in *The Concept of Law*. Ma l'impressione che questo convegno ha lasciato in molti dei presenti è che non solo questi dibattiti abbiano spesso poco a che vedere con Hart, ma siano nel complesso filosoficamente assai meno avvincenti dei problemi con cui Hart si confrontò mezzo secolo fa.

Luca Pelliccioli  
Università degli Studi di Milano  
luca\_pelliccioli@gmail.com